

rientranti nel regime speciale ex articolo 74-ter d.P.R. n. 633/72, eseguite in tutto o in parte all'interno del territorio dell'Unione europea».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

4. 12. (ex 4. 21.) Alberto Giorgetti, Leo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. All'articolo 44, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « L'imposta non si applica alle aggiudicazioni di prezzo inferiore ad euro 500, se relative a beni mobili, sia che gli stessi siano soggetti all'imposta sul valore aggiunto sia che non lo siano. Per l'aggiudicazione di beni mobili soggetti all'imposta sul valore aggiunto se di importo superiore ad euro 500, l'imposta si applica in misura fissa, mentre per l'aggiudicazione di beni mobili non soggetti all'imposta sul valore aggiunto si applica l'imposta proporzionale prevista dall'articolo 9 della parte prima della tariffa.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

4. 17. (ex 4. 23.) Alberto Giorgetti, La Russa, Leo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Imposta sul valore aggiunto).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole « nonché delle organizzazioni non

lucrative di utilità sociale (ONLUS) » sono aggiunte le seguenti: « e delle università, degli enti pubblici di ricerca »;

b) all'articolo 10, comma 1, dopo il numero 20, è aggiunto il seguente:

« 20-bis) le prestazioni inerenti ad attività di ricerca effettuate da, e a favore delle, università ed enti pubblici di ricerca ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

4. 02. (ex 4. 03.) Colasio, Volpini, Bimbi, Carra, Rusconi, Gambale.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Imposta sul valore aggiunto).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, terzo comma, dopo le parole: « nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) » sono aggiunte le seguenti: « e delle università e degli enti pubblici di ricerca ».

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 5.

4. 03. (ex 4. 06.) Zanella, Pecoraro Scanno, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Reintroduzione della Dual Income Tax).

1. A decorrere dal 1^o gennaio 2003, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209.

2. A decorrere dal 1^o gennaio 2003, alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1, la lettera b) è soppressa;

b) all'articolo 5, comma 3, sono sopresse le parole « nel decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 466, e »;

c) nella tabella allegata sono soppressi i numeri 1, 3, 5 e 8.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

4. 04. (ex 4. 07.) Michele Ventura, Visco, Benvenuto, Grandi, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, mia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, De Franciscis.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Alle società cooperative, comprese le piccole cooperative, di nuova costituzione, la cui base sociale sia composta in prevalenza da soci la cui età non superi i 35 anni, è riconosciuto un credito di imposta pari a 3.000 euro a valere sull'IRPEG, sull'IRAP e sull'IVA.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

4. 05. (ex 4. 05.) Sgobio, Pistone.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. - 1. All'articolo 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, il credito d'imposta è altresì riconosciuto in relazione ai lavoratori assunti a tempo determinato, considerati come frazioni di unità di lavoro annuo ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2003: - 70.000;

2004: - 70.000;

2005: - 70.000.

4. 06. (ex 11. 0141. nuova formulazione) Collè, Widmann, Brugger, Zeller, Detomas.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Misure a favore dell'occupazione nel settore del turismo).

1. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 7 comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di incentivi per l'incremento dell'occupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore turismo che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 rinnovano i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

4. 07. (ex 5. 0. 21.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Misure fiscali a favore degli esportatori).

1. Le imprese esportatrici che abbiano realizzato nei mercati extracomunitari, negli ultimi tre anni, almeno il 25 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2002 abbiano registrato un decremento del loro fatturato realizzato nei medesimi mercati, confrontato a quello realizzato nel primo semestre 2001, almeno pari al 20 per cento, in alternativa

alla richiesta di rimborso ai fini IVA ed al fine di recuperare il credito d'imposta di cui al comma 2, possono computare gli importi, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite fissato dall'articolo 25, comma 2, del citato decreto. Possono altresì cedere a terzi il credito indicato nella dichiarazione annuale. Si applicano le disposizioni degli articoli 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate, aventi ad oggetto la cessione del credito, sono soggetti ad imposta di registro nella misura fissa di lire 250.000.

2. Alle imprese esportatrici di cui al comma 1, è attribuito un credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e con le modalità di cui al comma 1, nella misura del 5 per cento del volume d'affari ai fini I.V.A. realizzato nel corso dell'anno 2001. La predetta agevolazione è subordinata all'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

4. 08. (ex 5. 0. 26.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Credito d'imposta per le opere di bonifica dall'amianto).

1. A tutti i soggetti che sostengono spese per la rimozione, la sostituzione, lo smaltimento o la bonifica di beni immobili residenziali, esistenti sul territorio nazionale, dai materiali contenenti amianto, in conformità alla legge 27 marzo 1992 n. 257 ed alle relative disposizioni di at-

tuazione, è attribuito un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta e documentata.

2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità per la determinazione ed il riconoscimento del credito.

3. Il credito d'imposta può valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il credito d'imposta per le spese sostenute in forma collettiva, spetta ad ogni partecipante alla spesa nella misura preventivamente concordata e che, in ogni caso, dovrà essere proporzionale all'importo delle spese rimaste effettivamente a carico di ciascuno.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, quantificato in 5 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, come rifinanziata dalla tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. 09. (ex 5. 0. 36.) Paolo Russo.

(A.C. 3200-bis - Sezione 6)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 5.

(Riduzioni dell'imposta regionale sulle attività produttive).

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole: « attribuiti fino al 31 dicembre 1999 » sono soppresse;

b) all'articolo 10-*bis*, comma 1, secondo periodo, le parole: « attribuite fino al 31 dicembre 1999 » sono soppresse.

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro; »;

2) alla lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le indennità ed i rimborsi di cui alla lettera m) del comma 1 del citato articolo 81; »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

c) al comma 2, primo periodo, le parole: « alla generalità dei dipendenti e dei collaboratori » sono sostituite dalle seguenti: « alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori »;

d) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

« 4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;

c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;

d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91 »;

e) dopo il comma 4-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 4-*bis*. 1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque; la deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale è ridotta in misura proporzionale. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo di cui al primo periodo è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti e del personale assunto con contratti di formazione lavoro.

4-*bis*. 2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi

e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma 4-*bis* e dei componenti positivi di cui al comma 4-*bis.1* sono ragguagliati all'anno solare »;

f) al comma 4-*ter*, le parole: « di cui al comma 4-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 4-*bis* e 4-*bis.1* ».

3. La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempreché l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Riduzioni dell'imposta regionale sulle attività produttive).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, » sono

sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite con le seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

5. 1. (ex 5. 40.) Russo Spena, Gior da-
no.

Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: nonché il 50 per cento di tutte le spese per investimenti a favore di circuiti chiusi di utilizzo dell'acqua, oppure il 25 per cento di tutte le spese per investimenti a favore dell'utilizzo di acque depurate e affinate, per le produzioni industriali ad alto consumo d'acqua potabile, così come definiti da apposito decreto da emanare a cura del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

5. 2. (ex 5. 12.) Folena, Vendola, Pecoraro Scanio, Realacci, Di Gioia, Calzolaio, Borrelli, Lumia, Rossiello, Lolli, Buffo, Pistone.

Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: sono ammessi altresì in deduzione i costi relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche effettuate nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti, assoggettate a contribuzione previdenziale.

Conseguentemente, all'articolo 50:

alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 60.000;

2004: — 60.000;

2005: — 60.000.

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - CAP. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 40.000;

2004: — 40.000;

2005: — 40.000.

5. 40. (ex 5. 39. *nuova formulazione*) Sterpa, Carra, Giulietti, Malgieri, Rontundi, Boato, Villetti.

Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso, dopo le parole: non esercitate abitualmente aggiungere le seguenti: e per prestazioni erogate ai collaboratori coordinati e continuativi.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto -Verdi-L'Ulivo nn. 1, 3 e 5

5. 4. (ex 5. 37.) Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

5. 5. (ex 5. 23.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Al comma 2, lettera d), sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:

a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;

c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;

d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

◦ **5. 7.** (ex 5. 25.) Morgando, Ruggeri, De Franciscis.

Al comma 2, lettera e), capoverso 4-bis.1, primo periodo, dopo le parole: con componenti positivi aggiungere le seguenti: ovvero con corrispettivi.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

5. 8. (ex 5. 17.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Al comma 2, lettera e), capoverso 4-bis.1, primo periodo, sostituire le parole: euro 2.000 con le seguenti: euro 3.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

◦ **5. 10.** (ex 5. 21.) Benvenuto, Tolotti, Pistone, Paola Mariani.

Al comma 2, lettera e), capoverso 4-bis.1, primo periodo, sostituire le parole: euro 2.000 con le seguenti: euro 3.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

◦ **5. 11.** (ex 5. 24.) Santino Adamo Loddo, Morgando, De Franciscis.

Al comma 2, lettera e), capoverso 4-bis.1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), la deduzione spetta anche in relazione ai collaboratori familiari, iscritti alle relative gestioni previdenziali, fino ad un massimo di due.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 12.150;

2004: — 12.150;

2005: — 12.150.

- * **5. 12.** (ex 5. 13.) Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Rossiello, Franci, Potenza, Meduri, Ruggeri, Benvenuto, Nicola Rossi, Violante.

Al comma 2, lettera e), capoverso 4-bis.1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), la deduzione spetta anche in relazione ai collaboratori familiari, iscritti alle relative gestioni previdenziali, fino ad un massimo di due.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 12.150;

2004: — 12.150;

2005: — 12.150.

- * **5. 13.** (ex 5. 16.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Al comma 2, lettera e), capoverso 4-bis.1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), la deduzione spetta anche in relazione ai collaboratori familiari, iscritti alle relative gestioni previdenziali, fino ad un massimo di due.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 146 del 1980: As-

segnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 12.150;

2004: — 12.150;

2005: — 12.150.

- **5. 14.** (ex 5. 15.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: « n. 381 » sono aggiunte le seguenti: « e per gli enti pubblici di ricerca e per gli enti non commerciali di ricerca scientifica di rilevanza nazionale ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

- 5. 15.** (ex 5. 26.) Colasio, Carra, Volpini, Bimbi, Rusconi.

Sopprimere il comma 3.

- * ◦ **5. 16.** (ex 5. 6.) Alberto Giorgetti, Bornacin.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

- * ◦ **5. 17.** (ex 5. 14.) Raffaldini, Duca, Mazzarello, Adduce, Albonetti, Pannattoni, De Luca, Tidei, Susini, Rognoni, Pasetto, Di Gioia.

Sopprimere il comma 3.

- * ◦ **5. 18.** (ex 5. 30.) Cusumano, Pisicchio, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mastella, Mazzuca Poggiolini.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

- **5. 19.** (ex 5. 35.) Pasetto, Duca, Lusetti, Tuccillo, Giachetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale sugli immobili relativi all'esercizio delle predette attività ».

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

- 5. 20.** (ex 5. 22.) Alberto Giorgetti, La Russa, Leo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

« a-bis) sono ammessi in deduzione i costi relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche effettuate nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti, assoggettate a contribuzione previdenziale ».

Conseguentemente, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 35.000.000;

2004: — 35.000.000;

2005: — 35.000.000.

- 5. 21.** (ex 5. 10.) Benvenuto, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 42, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole « per gli anni dal 1998 al 2002 » sono soppresse; al medesimo comma, è soppresso il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- **5. 22.** (ex 5. 41.) Bressa, Mattarella, Boato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 42, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole « per gli anni dal 1998 al 2002 » sono soppresse; al medesimo comma, è soppresso il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- **5. 23.** (ex 5. 1.) Olivieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 42, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole « per gli anni dal 1998 al 2002 » sono soppresse; al medesimo comma, è soppresso il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto -Verdi-L'Ulivo nn. 1, 3, 5, 6 e 8.

- **5. 24.** (ex 5. 36.) Boato, Zanella, Pecoraro Scanio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 2-bis della legge 24 aprile 2002, n. 75, recante disposizioni urgenti

per assicurare la funzionalità degli enti locali, è apportata la seguente modificazione:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai cinque metri quadrati l'imposta o il canone sono dovuti solo per la superficie eccedente il limite ivi indicato. »

Conseguentemente, all'articolo 45, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2003: — 30.000;

2004: — 30.000;

2005: — 30.000.

5. 25. (ex 5. 7.) Deodato, Gastaldi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. La progressiva riduzione dell'IRAP sarà compensata, d'intesa con le regioni, da trasferimenti o da compensazioni per le finanze regionali, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

5. 26. (ex 5. 11. e 5. 34.) Tidei, Olivieri, Benvenuto, Tolotti, Michele Ventura, Calzolaio, Vianello, De Brasi, Pistone Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. La progressiva riduzione dell'IRAP sarà compensata, d'intesa con le regioni, da trasferimenti o da compensazioni per le finanze regionali, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

5. 27. (ex 5. 38.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. In attesa del riordino della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche, le società semplici e le associazioni ad esse equiparate, a norma dell'articolo 5, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico, non sono tenute al versamento del predetto tributo, nei casi in cui utilizzino esclusivamente beni strumentali, esclusi gli immobili, di costo complessivo non superiore a 25 mila euro e non si avvalgano di dipendenti o di altri collaboratori stabili. In caso di esercizio dell'attività in forma associata il predetto importo si riferisce a ciascuno artista o professionista associato.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a partire dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione ai fini IRAP scade successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

5. 28. (ex 5. 0. 15.) Alberto Giorgetti, La Russa, Leo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Compensazioni delle minori entrate IRAP).

1. Alle minori entrate delle regioni e delle province autonome derivanti dagli articoli 5 e 10 si fa fronte con corrispondente incremento dell'aliquota IVA riservata alle regioni a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

5. 02. (ex 5. 067.) Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Cabras.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Le indennità percepite dai volontari impiegati all'estero dalle organizzazioni non governative non sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta regionale sulle attività produttive.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

◦ 5. 03. (ex 5. 069.) Giovanni Bianchi, Realacci, Bimbi, Meduri.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Le indennità percepite dai volontari impiegati all'estero dalle organizzazioni non governative non sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta regionale sulle attività produttive.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

◦ 5. 04. (ex 5. 070.) Lucà, Fioroni, Ruzante, Battaglia, Giovanni Bianchi, Rea-

lacci, Bindi, Bimbi, Lucidi, Bolognesi, Delbono, Sereni, Preda, Meduri, Giacco, Zanella, Tolotti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Imposta sulla pubblicità).

1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 12, comma 1, e nell'articolo 14, comma 1, è soppressa la parola: « insegne »;

b) nell'articolo 17, comma 1, le lettere a) e d) sono sostituite dalle seguenti:

« a) la pubblicità realizzata all'interno o nelle vetrine dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando sia relativa all'attività negli stessi esercitata, nonché le insegne di esercizio come definite dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

d) la pubblicità relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposte sulle facciate esterne, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla loro vendita, nonché le relative insegne di esercizio come definite nella precedente lettera a); »

c) nell'articolo 17, il comma 1-bis è soppresso« .

2. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se riferito alle insegne di esercizio come definite dall'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non è dovuto.

3. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, è soppresso.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

5. 05. (ex 5. 0. 3.) Alberto Giorgetti, La Russa, Garnero Santanché.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Soppressione dell'imposta sulle insegne di esercizio).

1. Nel capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 12, comma 1, e nell'articolo 14, comma 1, è soppressa la parola « insegne »;

b) nell'articolo 17, comma 1, le lettere *a)* e *d)* sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* la pubblicità realizzata all'interno o nelle vetrine dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando sia relativa all'attività negli stessi esercitata, nonché le insegne di esercizio che contraddistinguono le sedi ove si svolge l'attività cui si riferiscono;

d) la pubblicità relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposte sulle facciate esterne, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla loro vendita, nonché le relative insegne di esercizio ».

2. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se riferito alle insegne di esercizio che contraddistinguono le sedi ove si svolge l'attività cui si riferiscono, non è dovuto.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti

erariali ai comuni sono incrementati in misura corrispondente agli accertamenti di competenza relativi alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, risultanti dal conto consuntivo 2002 debitamente deliberato dal consiglio comunale, che gli enti debbono attestare con apposita certificazione da trasmettere al ministero dell'interno entro il 31 luglio 2003. La certificazione è sottoscritta dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario.

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: — 50.000;

2004: — 50.000;

2005: — 50.000.

voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2003: — 54.000;

2004: — 54.000;

2005: — 54.000.

5. 06. (ex 5. 0. 2. e 5. 0. 42.) Deodato, Gastaldi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Deducibilità integrale delle spese di rappresentanza per agenti e rappresentanti di commercio).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 67, comma 10-*bis*, dopo le parole: « sono deducibili nella misura del 50 per cento » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione degli agenti e rappresentanti di commercio per cui sono deducibili nella misura del 100 per cento »;

b) all'articolo 74, comma 2, dopo le parole: « per l'organizzazione di convegni e

simili » sono aggiunte le seguenti: « Per gli agenti e rappresentanti di commercio le suddette spese sono deducibili integralmente ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

5. 07. (ex 5. 0. 4.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Deduzione integrale spese d'acquisto ed esercizio di autovetture per agenti e rappresentanti di commercio).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 121-bis, comma 1, lettera b), il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Tale percentuale è elevata al 100 per cento per i veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio »;

b) all'articolo 67, comma 7, dopo le parole: « quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione degli agenti e rappresentanti di commercio per i quali la deducibilità è ammessa nella misura del 15 per cento ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

5. 08. (ex 5. 0. 5.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5.

(Applicazione della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

1. Alla tabella allegata all'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il punto 7) è abrogato.

2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le imprese turistiche, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003, ed anche per l'acquisto degli immobili detenuti in affitto dai predetti soggetti. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre periodi successivi.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

5. 09. (ex 5. 0. 18.) Gambini, Pinza.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388, le parole: « è fissato in lire 1 miliardo » sono sostituite dalle seguenti: « è fissato in 2,5 milioni di euro per le piccole e medie imprese, il cui fatturato nel corso del 2001, per una quota superiore al 50 per cento è relativo a forniture e subforniture di beni e servizi all'industria automobilistica italiana ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

5. 011. (ex 5. 0. 27.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggieri, Ruggia.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Erogazioni liberali).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera *i-quater* è aggiunta la seguente:

i-quinquies) le erogazioni liberali in denaro a favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti rappresentativi del terzo settore, fino a concorrenza dell'importo massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004;

e) all'articolo 65, comma 2, concernenti oneri di utilità sociale, dopo la lettera *c-undecies*) è aggiunta la seguente:

c-dodecies) le erogazioni liberali in denaro a favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti rappresentativi del terzo settore, fino a concorrenza dell'importo massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: — 100.000;

2003: — 66.000;

2004: — 50.000.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto - Verdi - l'Ulivo e Misto - UDEUR Popolari per l'Europa.

5. 012. (ex 5. 0. 57.) Delbono, Lucà, Battaglia, Ruzzante, Lucidi, Preda, Giovanni Bianchi, Bolognesi, Giacco, Fioroni, Meduri, Bimbi, Bindì, Sereni, Realacci, Tolotti, Zanella.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Estensione alle persone fisiche della disciplina fiscale delle erogazioni liberali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo).

1. All'articolo 65, comma 2, lettera *c-nonies*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì deducibili le erogazioni liberali delle persone fisiche, entro i complessivi limiti di importo di cui al comma 3 dell'articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

○ **5. 013.** (ex 5. 0. 37.) Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Pistone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Estensione alle persone fisiche della disciplina fiscale delle erogazioni liberali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo).

1. All'articolo 65, comma 2, lettera *c-nonies*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ag-

giunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì deducibili le erogazioni liberali delle persone fisiche, entro i complessivi limiti di importo di cui al comma 3 dell'articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

- **5. 014.** (ex 5. 0. 50.) Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Valutazione secondo il valore di mercato presunto delle rimanenze nel settore tessile-abbigliamento-calzaturiero).

1. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 7, è inserito il seguente: « 7-bis. Per gli esercenti attività di commercio nel settore tessile-abbigliamento-calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere stagionale o di moda o suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata ai sensi del comma 4 dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, applicando i seguenti coefficienti:

1° anno: 100 per cento del costo;

2° anno: 70 per cento del costo;

3° anno: 50 per cento del costo;

4° anno 30 per cento del costo;

5° anno e successivi: 10 per cento del costo.

2. Al termine del quinto anno il valore delle rimanenze può considerarsi pari a zero a condizione che sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione come voce stracci.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

- 5. 016.** (ex 5. 0. 6.) Alberto Giorgetti, La Russa, Mazzocchi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiofoniche e televisive locali).

1. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti pubblicitari su emittenti radiofoniche e televisive di ambito locale, realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica nella misura del 100 per cento per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti locali ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

3. L'attestazione dell'effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 1997 e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

- 5. 017.** (ex 5. 0. 7.) Alberto Giorgetti, La Russa, Mazzocchi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, provvedono, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 37 dello statuto della Regione siciliana, all'assolvimento della relativa obbligazione tributaria ripartendo l'ammontare dei versamenti dovuti secondo le risultanze dell'applicazione all'imponibile esposto del parametro forfettizzato individuato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla definizione delle modalità di attuazione di quanto previsto al comma 1.

3. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro il medesimo termine di cui al comma 2, provvede all'assegnazione dei relativi codici tributo da utilizzare per i conseguenti versamenti.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

5. 018. (ex 5. 071.) Romano, Giuseppe Drago, Giuseppe Gianni, Filippo Maria Drago, Lucchese, D'Alia, Naro, Liotta, Grillo, Floresta.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Servizi funebri e cimiteriali).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 13-bis, comma 1, lettera d), relativo alle detrazioni per spese fune-

bri, le parole: « 3 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « 2.582 Zuro ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 10, comma 1, il numero 27) è soppresso.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tabella A, Parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, dopo il numero 41-*quater* è aggiunto il seguente:

« 41-*quinquies*. Prestazioni di servizi funebri, cimiteriali e per la cremazione, nonché forniture di beni in occasione del funerale ».

Conseguentemente, all'articolo 45, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59-Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 100.000;

2004: — 75.000;

2005: — 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

5. 019. (ex 5. 0. 33.) Gambini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero).

1. Per l'anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla

base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Conseguentemente, all'articolo 45, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59- Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare la seguente variazione:

2003: - 50.000;

***5. 020.** (ex 5. 0. 34.) Gambini, Mazzarello, Gasperoni, Pinotti, Bielli, Burlando, Labate, Rognoni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero).

1. Per l'anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Conseguentemente, all'articolo 45, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e

delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59- Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare la seguente variazione:

2003: - 50.000;

***5. 033.** (ex 5. 020) Alberto Giorgetti, Bornacin, La Russa, Scajola.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Il comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero per i beni e le attività culturali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non inferiore a 260 milioni di euro, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico. »

5. 022. (ex 5. 0. 38.) Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Pistone.